



Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling

OSSERVAZIONI CONFINDUSTRIA

Al documento per la consultazione

MERCATO DEL GAS NATURALE

167/2021/R/GAS

**RIASSETTO DELL'ATTIVITÀ DI MISURA DEL GAS NEI PUNTI DI ENTRATA E
USCITA DELLA RETE DI TRASPORTO**

Orientamenti finali

Si accoglie con favore il processo di riassetto dell'attività di misura del gas nei punti di entrata e uscita della rete di trasporto definendo requisiti di dotazione impiantistica (requisiti impiantistici), requisiti inerenti alle prestazioni metrologiche (requisiti prestazionali) e requisiti inerenti alla manutenzione e gestione della strumentazione (requisiti manutentivi) sulla base delle normative vigenti, con l'accortezza di tradurre il riassetto stesso ad un reale miglioramento del sistema gas. Riteniamo infatti auspicabile una migliore gestione dei flussi, una maggiore correttezza nelle misure e una riduzione nella determinazione del Gas Non Contabilizzato (GNC). Si ritiene, tuttavia, che tali obiettivi debbano essere perseguiti tenendo conto delle specificità degli impianti connessi ai punti di consegna e di riconsegna della rete di trasporto e salvaguardando interessi e responsabilità in gioco di tutti i soggetti che, a vario titolo, utilizzano i dati di misura. In merito all'orientamento di individuare, accanto ai requisiti minimi, anche determinati requisiti ottimali, si evidenzia la necessità che vengano attentamente valutati gli effettivi benefici apportati al sistema a seguito del perseguimento di tali migliorie, soppesando il trade off esistente tra i relativi costi di investimento e il reale valore aggiunto in termini di misura raggiungibile. Si ritiene in tal senso opportuno prevedere un successivo approfondimento e revisione del livello del GNC in funzione dello standard di misura raggiunto, valutando i risultati del processo di riassetto dell'attività e intervenendo in caso i livelli di riduzione del GNC stesso non siano soddisfacenti rispetto all'aumento di costo per il sistema.

Si apprezza che il processo di riassetto dell'attività di misura si svolga all'interno di una cornice di regole condivise e ben definite in modo da poter fornire a tutti i soggetti coinvolti indicazioni precise sulle modalità più efficienti ed efficaci per contribuire a migliorare le prestazioni del sistema delle misure e per renderlo sempre più funzionale alle accresciute aspettative e flessibilità del mercato.

Si condivide inoltre la necessità di una razionalizzazione delle disposizioni regolatorie in materia, attualmente "disperse" nei codici di rete dei singoli operatori infrastrutturali e nei vari testi integrati (RTTG, RQTG, TIVG, RTDG, RQDG..) a favore di un unico Testo Integrato che, oltre che essere complementare alla restante regolazione, sia il più ampio e completo possibile e che possa raccogliere tutti gli obblighi e responsabilità in materia di metering e meter reading con riferimento a tutti i punti di misura indipendentemente dalla loro ubicazione. Si auspica, altresì, che una maggiore attenzione al tema della misura possa essere portato avanti dall'Autorità anche nell'ambito del servizio di distribuzione del gas naturale, ove insistono numerose utenze industriali che hanno bisogno di un trattamento paritario rispetto ai soggetti allacciati alla rete di trasporto. Si evidenzia che un riassetto della misura è ancor più urgente per quanto riguarda le reti di distribuzione e pertanto si auspica un intervento dell'ARERA con un prossimo provvedimento anche in quegli ambiti.

Si vuole evidenziare anche la necessità che a valle del riassetto del servizio di misura, in caso di cessione dell'impianto all'impresa di trasporto, siano definite adeguate forme di coordinamento tra i soggetti coinvolti nel processo (anche attraverso una migliore disciplina delle regole di accesso all'impianto in caso di verifiche *in loco* a campione) e che il Trasportatore continui a garantire quantomeno gli stessi livelli di sicurezza e di manutenzione degli impianti antecedenti alla cessione, dando pronta evidenza al Cliente Finale cedente degli interventi prospettici sull'impianto. Si ritiene altresì fondamentale che continui ad essere assicurata, ai soggetti che cederanno gli impianti di misura al Trasportatore, la piena e tempestiva disponibilità e fruibilità dei dati di misura per garantire agli stessi, oltre alla possibilità di telelettura dei dati di volume, anche l'accesso in continuo alle informazioni rilevanti, come l'output del gascromatografo delle unità di generazione ai fini del rispetto degli obblighi di *Emission Trading*. A tal proposito si ricorda che i dati di misura sono indispensabili anche per processi/attività eseguiti per finalità di sicurezza (si pensi ad esempio all'odorizzazione nel servizio di distribuzione e alla gestione degli impianti termoelettrici).

Da ultimo si apprezza il chiarimento dell'Autorità in merito al fatto che il censimento impiantistico non sia lo strumento attraverso cui il titolare dell'impianto possa decidere se cedere o meno l'impianto all'impresa di trasporto e che pertanto in questa fase la volontà di cessione verrebbe espressa in modo non vincolante. Resta inteso che i clienti finali titolari degli impianti possono manifestare tale volontà anche in un momento successivo, secondo modalità operative eventualmente definite dall'impresa di trasporto nel proprio Codice.

Osservazioni di carattere economico

Secondo quanto previsto nel documento dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, a tutti i punti di riconsegna della rete di trasporto verrà applicato il corrispettivo CM^T (0,094816 €/anno/Smc/g nel 2022) a copertura dei costi relativi alle attività di meter reading e dei costi di metering sui punti nella diretta responsabilità dell'impresa di trasporto, al netto dei costi relativi all'attività di metering degli impianti di misura presso i clienti finali. Ai soggetti che decidono di cedere l'impianto di misura sarà inoltre prevista l'applicazione di un corrispettivo CM^{CF} (0,517079 €/anno/Smc/g nel 2022), che potrebbe essere scontato per i primi 4 anni del 50%. Dal documento appare che la possibile differenziazione del CM^{CF} in funzione della portata (maggiore o minore 30.000 Smc/ora) sarà applicata dal nuovo periodo regolatorio e il corrispettivo sarà aggiornato annualmente. Si ritiene opportuno anticipare fin da subito alcune considerazioni sull'obiettivo, richiamato nella Delibera 114/2019/R/Gas di assicurare, per i clienti finali direttamente connessi alla rete di trasporto, la neutralità tra mantenere la proprietà dell'impianto o cederlo fermo restando che riflessioni più approfondite verranno svolte nel corso del processo di consultazione per il 6PRT. In particolare, si ritiene che al fine di non penalizzare gli impianti di più grandi dimensioni siano profondamente da rivedere sia il livello sia l'articolazione del corrispettivo CM^{CF} . Infatti, qualora venisse applicato il livello tariffario previsto, anche a fronte di uno sconto del 50%, a capacità di trasporto commisurate a quelle di un grande consumatore industriale porterebbe a dei valori di gran lunga superiori ai costi di installazione e manutenzione degli impianti presso gli stessi clienti finali. Infine, per quanto riguarda l'articolazione tariffaria, sebbene vada nella giusta direzione la volontà di distinguere tra sistemi di misura con una portata maggiore o minore di 30.000 Sm³/h, occorrerebbe differenziare ulteriormente il corrispettivo CM^{CF} per una degressività all'aumentare delle portate al fine di assicurare un'effettiva neutralità tra mantenere la proprietà dell'impianto o cederlo all'impresa di trasporto. Affinché gli operatori siano in grado di valutare la possibile cessione dell'impianto di misura, vista l'entità degli oneri che potrebbero derivare dall'applicazione del presente corrispettivo ai grandi consumatori industriali, si ritiene opportuno approfondire se e in che termini tale corrispettivo possa corrispondere all'onere futuro. In linea generale appare importante evitare sussidi incrociati fra i clienti e rispettare la *cost reflectivity* nell'allocatione dei costi, prevedendo che il costo del servizio di *metering* per i clienti che procedessero alla cessione dell'impianto di misura sia paragonabile al costo che effettivamente sarebbe stato sostenuto da parte dell'attuale proprietario in caso di ammodernamento, manutenzione e mantenimento della proprietà. Si evidenzia nello specifico la necessità per gli operatori di un quadro il più possibile esaustivo sui costi e opportunità della cessione del sistema di misura. In particolare:

- Si condivide quanto previsto nella consultazione, in merito al criterio del costo storico rivalutato per la valutazione degli *asset* ceduti all'impresa di trasporto, ma la tariffa applicata per il *metering* dovrebbe essere maggiormente correlata ai costi sottostanti per la gestione del singolo impianto, quindi al costo sostenuto per il suo adeguamento. Nella proposta dell'Autorità la tariffa appare funzione di una media nazionale (in base al censimento e al seguente piano di upgrading), differenziata solo in funzione della portata (maggiore o minore di 30.000 Smc/ora). I costi di gestione, pur in aumento in funzione della dimensione, non necessariamente sono direttamente proporzionali alla classe dimensionale e riteniamo che potrebbero essere determinati dei costi fissi per scaglioni di dimensione. In generale si ritiene che il corrispettivo unitario applicato in corrispondenza dei PdR dovrebbe tener conto della tipologia e dello stato dell'impianto di misura ceduto, sia per una maggiore aderenza al principio di *cost reflectivity*, sia per ridurre l'incertezza per il singolo cliente finale riguardo al valore che il corrispettivo tariffario applicato per l'attività di *metering* potrà assumere. In sintesi, riteniamo che la possibile differenziazione proposta del corrispettivo in funzione della dimensione dell'impianto o della categoria di utenza non sia sufficiente a garantire una adeguata aderenza dei corrispettivi tariffari ai costi sottostanti che, invece, sarebbe più efficacemente raggiunta differenziando il CM^{CF} anche in base alla tipologia di impianto di misura. Valori medi a livello nazionale dovrebbero necessariamente tener conto delle caratteristiche e

dello stato in cui si trovano gli impianti di misura che verranno ceduti progressivamente alle società di trasporto e, di conseguenza, diverrà difficile per un operatore assumere scelte consapevoli non potendo valutare *ex-ante* l'onere che dovrà sostenere annualmente. Anche la previsione di una revisione annuale del corrispettivo CM^{CF} potrebbe portare delle criticità nella scelta del cliente finale, il quale avrebbe bisogno di una maggiore stabilità per poter assumere una scelta definitiva. Si ritiene opportuno che il censimento stesso divenga uno strumento per la valutazione del costo-efficacia della misura, attraverso un monitoraggio del successivo processo di upgrading. Si ritiene necessario, infatti, usare al meglio l'attuale periodo transitorio non solo per procedere ad un censimento degli impianti e ad un monitoraggio delle prestazioni ma anche per stimare accuratamente il valore del CM^{CF} che sarà applicato, magari utilizzando il database stesso del monitoraggio, così da fornire ai soggetti industriali i giusti mezzi per procedere. Prevedere un'articolazione del CM^{CF} in grado di garantirne la maggior coerenza possibile con i costi di metering associati a ciascun impianto di misura contribuisce a definire un meccanismo tariffario orientato alla neutralità, per i clienti finali, tra mantenere la titolarità dell'impianto o cederla all'impresa di trasporto. Al fine di perseguire sin da subito la sopra richiamata neutralità e quindi rendere più appetibile la cessione degli impianti di misura, si potrebbe prevedere già con l'avvio della nuova regolazione corrispettivi tariffari per il servizio di misura del trasporto, a carico del cedente l'impianto, commisurati al costo effettivo che il cessionario subentrante sarà tenuto a sostenere (l'uso dell'attuale corrispettivo CM^{CF} , seppur limitatamente ad una fase preliminare in attesa di avviarne la rivisitazione in occasione della definizione dei criteri di regolazione tariffaria per il 6PRT, potrebbe risultare troppo sbilanciato determinando un costo a carico del cedente eccessivo ben oltre l'importo commisurato al costo effettivo del servizio).

- Considerando, inoltre, i valori attuali dei corrispettivi, la previsione di uno sconto del 50% per 4 anni del corrispettivo CM^{CF} non appare sufficiente a giustificare la sostenibilità economica della cessione dell'impianto di misura all'impresa di trasporto da parte del cliente finale industriale. Ciò in relazione sia al periodo per cui verrebbe concesso lo sconto, di gran lunga inferiore rispetto alla vita utile di un impianto di misura, sia all'incertezza tariffaria legata all'aggiornamento annuale del CM^{CF} previsto dal quadro regolatorio vigente, alla quale gli operatori rimarrebbero comunque esposti. Affinché sia efficace, si ritiene dovrebbe essere riconsiderato il sistema di agevolazione del processo di cessione degli impianti di misura alle imprese di trasporto, nell'ottica di una razionalizzazione complessiva del sistema. In particolare, per far fronte a tutti gli eventuali imprevisti della prima fase successiva alla cessione, si potrebbe prevedere uno sconto più consistente e per un periodo superiore a 4 anni in caso di cessione. In tal senso dovrebbero essere meglio chiarite anche le modalità di recupero delle risorse necessarie all'applicazione del suddetto sconto, vista l'applicazione del costo storico rivalutato per la cessione degli *asset* all'impresa di trasporto: in presenza di un'operazione *cost reflective*, una riduzione del corrispettivo genera un effetto negativo per il nuovo gestore a meno che l'importo degli sconti sia ricercato tramite altre risorse tariffarie con il rischio di introdurre sussidi incrociati.
- Occorre prevedere che i medesimi meccanismi di promozione all'adeguamento tecnologico (premi/penalità) previsti per il cliente finale siano applicati anche all'impresa di trasporto, così da garantire gli stessi livelli di qualità della misura. Siamo altresì favorevoli al rispetto dei requisiti minimi relativi all'attività di misura sulla rete di trasporto da parte delle altre imprese regolate del settore del gas, quali imprese di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione, e all'applicazione del sistema di incentivazione proposto nel presente DCO, specificando che i corrispettivi tariffari legati al mancato rispetto di tali requisiti minimi funzionali, impiantistici e manutentivi dei sistemi di misura e dei relativi componenti, nonché delle apparecchiature che costituiscono le stazioni di Regolazione e Misura non debbano essere recuperabili nell'ambito della determinazione tariffaria per la fruizione di tali servizi infrastrutturali.

Osservazioni sulle tempistiche di implementazione

Si condivide la necessità di procedere in tempi brevi all'avvio del monitoraggio dello stato dell'arte, quindi al censimento impiantistico degli impianti di misura da parte di ciascuna impresa di trasporto per quanto riguarda gli impianti sul perimetro della propria rete, ma si ritiene eccessivamente stringente l'applicazione dal 1° gennaio 2023 dei corrispettivi per il mancato rispetto degli standard e di indennizzi e penali. La tempistica proposta risulta infatti troppo ridotta per permettere l'adeguamento degli impianti e si propone di ampliare il periodo di monitoraggio e/o applicare i corrispettivi in funzione del piano di adeguamento (upgrading) che verrà definito.

Gli impianti di misura necessiteranno infatti di interventi di adeguamento per garantire il rispetto delle norme tecniche richiamate nel DCO e utilizzate per la definizione dei requisiti minimi/ottimali, ciò anche tenuto conto che tali norme mutano nel tempo e, di conseguenza, gli impianti realizzati prima della introduzione di quelle più attuali rispondono alle specifiche tecniche di quelle precedenti. L'adeguamento potrebbe non essere immediato e, di conseguenza, si suggerisce di estendere di 6/12 mesi il periodo previsto per il mero monitoraggio (senza applicazione dei citati corrispettivi). Tale periodo più esteso permetterebbe di analizzare al meglio anche tutti gli altri dati che le imprese di trasporto raccoglieranno durante i censimenti e i successivi aggiornamenti e relativi ai conseguenti piani di adeguamento.

Osservazioni di carattere tecnico

I criteri di qualità individuati per il Metering risultano critici poiché correlati a fattori poco controllabili dal proprietario dell'impianto di misura (ad esempio la *rangeability* è legata alle condizioni meteorologiche o all'organizzazione delle disponibilità di diversi soggetti per il cambio di linea) oppure estremamente severi, come nel caso della disponibilità del dato di misura del volume da organo primario (pari al 95% per gli impianti con portata oltre 30.000 Smc/ora), o stringenti, come nel caso dell'indisponibilità continuativa del dato di misura del volume da organo primario quando si avrebbero 15 o 30 giorni per effettuare il ripristino in caso di guasto.

Si evidenziano altresì alcune criticità tecniche che potrebbero insorgere nell'ambito della cessione degli impianti di misura. In particolare, in caso di cessione dell'impianto:

- Si rende necessario disciplinare le regole di accesso all'impianto, in modo da evitare incursioni non autorizzate nella proprietà del cliente, ma allo stesso tempo consentire che le operazioni si svolgano regolarmente. A tal fine va evitato di ricorrere al "diritto di servitù" nella proprietà, ma preferire la disciplina, secondo regole precise, del "diritto di accesso";
- Si ritiene prioritario mantenere la facoltà per il cliente industriale di accedere alla lettura del misuratore, considerata in molti casi strategica per le operazioni aziendali. L'accuratezza della gestione della misura è strategica per alcuni clienti finali e necessita di ampia trasparenza.
- Occorre prevedere che le prestazioni degli strumenti di misura ceduti siano pubblici e sempre verificabili dal cliente finale. Riteniamo utile prevedere che il database impianti di misura sia accessibile anche per i titolari dell'impianto di misura. Occorre prevedere una serie di obblighi di trasparenza che il gestore della rete di trasporto deve fornire al cliente finale che decide di cedere il misuratore, diversamente appare difficile che un'attività così strategica venga ceduta a terzi.
- Rispetto alla proposta di cui alla lettera b) del punto 6.16, non è chiaro se si preveda un obbligo informativo con cadenza annuale in capo al titolare dell'impianto di misura anche nel caso in cui non si verifichino modifiche rispetto alle precedenti comunicazioni. Qualora fosse così previsto, si ritiene che tale flusso informativo sia superfluo.
- Si ritiene opportuno chiarire quali possano essere le correlazioni con la gestione del servizio di odorizzazione e quali possano essere le evoluzioni future in materia.
- Può comportare una criticità la cessione dell'energia elettrica per l'alimentazione dell'impianto, in particolare in contesti ove sono presenti agevolazioni sulle componenti fiscali o parafiscali.

- Riteniamo necessario, nei contesti caratterizzati da clienti industriale il cui processo produttivo è a ciclo continuo (come ad esempio nel caso del vetro ove i forni di fusione sono attivi h24 per 365 giorni l'anno, con possibilità di fermata solo per rifacimento di almeno uno dei forni presenti in stabilimento), che gli eventuali adeguamenti in cabina i quali dovessero comportare l'interruzione dell'erogazione del metano dovrebbero essere concordati con il cliente e posticipati in funzione delle esigenze dello stesso (anche di qualche anno).

Da ultimo si segnala che il recente ampliamento delle rotte di approvvigionamento, con particolare riferimento alle importazioni attraverso i terminali GNL, e le prospettive di incremento delle fonti rinnovabili (gas sintetici, biometano, *blending* idrogeno, ecc.) la misura e la qualità della commodity sarà sempre più importante per gli impianti che utilizzano il gas naturale come materia prima (uso chimico). In questi casi si dovrebbero prevedere sistemi che garantiscano di monitorare le eventuali variazioni rispetto alle condizioni standard.